

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 910 DEL 16/05/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO STATALE I.T.E.T. "L. & V. PASINI" DI SCHIO (VI) PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO) PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA. ANNI 2025-2027.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 859/25

Il Dirigente, Direttore dell'UOC Affari Generali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che in data 26.03.2025, con nota prot. n. 28497, è pervenuta a questa Azienda da parte dell'Istituto Tecnico Economico Tecnologico Statale I.T.E.T. "L. & V. Pasini" di Schio (VI), una richiesta per stipulare la "Convenzione per la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (P.C.T.O.);

Rilevato che l'obiettivo degli studenti è di individuare il percorso da intraprendere al termine della scuola secondaria e stabilito che gli studenti svolgeranno il tirocinio in qualità di osservatori presso vari servizi, come concordato con il referente per i tirocini dell'AULSS 7;

Considerato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda;

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali propone, pertanto, di stipulare la convenzione con l'Istituto Tecnico Economico Tecnologico Statale I.T.E.T. "L. & V. Pasini" di Schio (VI), secondo il testo allegato alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, la convenzione con l'Istituto Tecnico Economico Tecnologico Statale I.T.E.T. "L. & V. Pasini" di Schio (VI), relativa ai "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (P.C.T.O.) da effettuarsi presso le strutture di questa Azienda, secondo il testo allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare, pertanto lo svolgimento dei tirocini secondo le modalità di svolgimento concordate con i rispettivi Responsabili dei Servizi interessati;
3. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa Azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
4. di dare atto che l'istituto copre i tirocinanti per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni (polizza INAIL);
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.



CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE " PASINI " con sede in *VIA TITO LIVIO 1, 36015 SCHIO (VI)*, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dalla Dirigente Scolastica *LINDA SMURRA* nata a COSENZA il 31/10/1973, codice fiscale *SMRLND73R71D086Y*.

E

ULSS7 PEDEMONTANA - con sede legale in *VIA DEI LOTTI, 40 (36061, BASSANO DEL GRAPPA - VI)*, codice fiscale/Partita IVA *00913430245* d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. *CARLO BRAMEZZA* nato a *TREVISO* il *04-05-1967*, codice fiscale *BRMCRL67E04L407D*.

Visti

- Il DLgs 15 aprile 2005, n. 77, riguardante la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53;
- la Legge 31 dicembre 2018, n. 145, commi 784-787, riguardanti la ridenominazione dei percorsi di Alternanza scuola lavoro di cui al DLgs 15 aprile 2005, n. 77, ora "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", nonché la loro "durata complessiva", con effetti dall'esercizio finanziario 2019 rispetto alle risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- il DM 774 del 4 settembre 2019 - Linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)
- la Legge 13 luglio 2015, n.107, art. 1, commi 33-43 riguardanti l'alternanza Scuola-Lavoro;
- la Guida operativa all'alternanza scuola-lavoro MIUR, 8 ottobre 2015;
- le Linee Guida per i PCT emanate con il DM 774 del 4 settembre 2019
- i Chiarimenti interpretativi alternanza scuola-lavoro MIUR, Nota 3355 del 28 marzo 2017 – MIUR;
- il DPR 3 novembre 2017, n. 195 - Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro;
- il Protocollo d'Intesa per l'Alternanza Scuola Lavoro tra Regione del Veneto, USR Veneto, Unioncamere e Parti Sociali del 11 ottobre 2018);
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (artt. 20, 36 e 37) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche;
- il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 53, "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
- la Nota INAIL del 21 novembre 2016, n. 44, "Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro";
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche.
- il Decreto Ministeriale n. 39 del 26/06/2020 - Piano Scuola 2020-2021

Premesso che

da un punto di vista didattico



- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (d’ora in avanti abbreviato in PCTO);
- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, i percorsi alternanza scuola lavoro costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- il PCTO non ha finalità di far apprendere un mestiere o una mansione, ma quella di far acquisire o potenziare le competenze tipiche dell’indirizzo di studi prescelto e le competenze trasversali, utili a orientarsi nelle scelte universitarie o professionali, e a far comprendere l’organizzazione ed il funzionamento delle aziende;

da un punto di vista della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

- il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (“Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”) e successive modifiche e integrazioni;
- durante i percorsi di alternanza scuola lavoro gli studenti sono soggetti all’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- agli studenti minorenni non si applica la disciplina di cui alla L. 977/1967 recante la “tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti” e successive modificazioni e integrazioni, in quanto l’attività in PCTO non è assimilata ad un rapporto di lavoro, ma ad attività didattica/formativa. In ogni caso gli studenti minorenni non potranno svolgere le attività vietate per i minori dalla medesima legge, salvo in deroga di cui all’art. 6 della medesima legge. In questo ultimo caso il soggetto ospitante dovrà prevedere anche una figura di affiancamento agli studenti, necessaria in caso di svolgimento dei lavori vietati di cui all’Allegato I della L. 977/1967 (come modificata dal D.Lgs. 345/199 e dal D.Lgs. 262/2000), dal momento che, in deroga a tale divieto, l’art. 6 della citata legge prevede che le lavorazioni, i processi e i lavori indicati dall’Allegato I possono essere svolti per motivi didattici o di formazione professionale, sia in aula, sia in laboratorio scolastico, sia in ambienti di lavoro privati, purché “sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previsti dalla vigente legislazione”;
- il soggetto ospitante si impegna di integrare il DVR, qualora non fossero già presenti, con i rischi presenti nelle mansioni/operazioni che verranno effettuate dagli studenti. Se in base a tale valutazione dovesse risultare che le attività svolte dagli studenti sono soggette a sorveglianza sanitaria, sarà il Medico Competente dell’azienda a fare il controllo sanitario;
- il soggetto ospitante provvederà a fornire agli studenti l’informazione ex art. 36 del D.Lgs. 81/2008 in merito alla propria organizzazione del lavoro (rischi presenti nelle attività svolte, procedure che riguardano il primo soccorso e l’antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro, le figure della sicurezza aziendali, etc.);
- il soggetto ospitante deve garantire l’addestramento documentandolo, dello studente all’uso, qualora previsto, di attrezzature, macchine, sostanze e DPI da esso forniti, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 37, commi 4 e 5 del D.Lgs. 81/2008 e art. 77 commi 4 e 5 del D.Lgs. 81/2008;
- il soggetto ospitante provvederà a trasmettere all’istituzione scolastica gli allegati 1 (SCHEMA RACCOLTA DATI DEL SOGGETTO OSPITANTE) e 2 (SCHEMA INTEGRATIVA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALLE MANSIONI ASSEGNATE AGLI STUDENTI IN PCTO) compilati in tutte le loro parti e firmati, così come la presente convenzione. La valutazione positiva delle dichiarazioni presenti negli allegati è condizione preliminare ed imprescindibile per la sottoscrizione di questa convenzione da parte dell’istituzione scolastica;
- Eventuali esperienze di PCTO che abbiano inizio prima della consegna di tutta la documentazione (allegati e convenzione) non saranno da considerarsi autorizzate dall’istituzione scolastica che pertanto non si riterrà responsabile nei confronti di tali esperienze e dei soggetti coinvolti;



Considerato che

i percorsi per le competenze Trasversali e per l'orientamento (di seguito PCTO) non costituiscono rapporto di lavoro e che lo studente, se minorenne, non acquisisce pertanto la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche

Si conviene quanto segue:

Art. 1 Oggetto

La presente Convenzione regola i compiti e le responsabilità delle Parti nell'attuazione dei percorsi PCTO rivolti agli studenti frequentanti le classi terza, quarta e quinta dell' I.T.E.T. "Pasini".

Essa, nel definire le condizioni generali per l'attuazione dei percorsi PCTO co-progettati, necessita dell'integrazione, per ciascuno di questi del Progetto/Patto Formativo Personalizzato, in cui sono descritti i dati dello specifico percorso PCTO e i diritti e doveri sottoscritti dallo studente, rispetto al percorso descritto

a. ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008, lo studente nelle attività del PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a del decreto citato.

Art. 2 -Impegni della Istituzione scolastica

La Scuola verificata la presenza dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi del Soggetto ospitante si impegna, ai fini dell'attuazione di ciascun percorso PCTO ;

- a. designare il tutor della scuola, detto "interno", adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o in grado di avvalersi di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
- b. assicurare gli studenti contro gli infortuni presso INAIL e a segnalare, nel caso di infortunio dello studente, all'INAIL l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
- c. assicurare gli studenti mediante la stipulazione di una specifica polizza integrativa verso l'infortunio in itinere occorso nel tragitto che dall'abitazione conduce presso il soggetto ospitante polizza n. 203040173;
- d. assicurare gli studenti per la responsabilità civile, presso PLURIASS SCUOLA;
- e. formare gli studenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (4 ore di formazione di base e 8 ore di formazione specifica - a seconda della classe di rischio - corredate da specifiche attestazioni e formazione) come definiti nel protocollo adottato dall'Istituzione Scolastica ;
- f. acquisire l'impegno dello studente al rispetto delle regole previste tramite la sottoscrizione del Progetto/Patto Formativo;
- g. informare le famiglie sul percorso formativo e sulle responsabilità dei soggetti coinvolti;
- h. mettere a disposizione del soggetto ospitante e della struttura che lo assiste gli attestati di frequenza dei corsi in tema di salute e sicurezza svolti presso l'istituzione scolastica;
- i. provvedere, d'intesa con il soggetto ospitante e la struttura che lo assiste, all'informazione, alla formazione e all'addestramento in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal d.lgs n. 81/2008 [se previste dal DVR, ad eventuali integrazioni formative/visite mediche/dotazione di DPI];
- j. attivare le azioni necessarie in caso di violazione, da parte dello studente, del Progetto/Patto Formativo e/o degli obblighi sulla sicurezza e sanitarie;
- k. effettuare il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni della normativa.



Art. 3 - Impegni della Struttura Ospitante

Il soggetto ospitante dichiara, con il supporto della struttura che lo assiste, sotto la propria responsabilità di possedere requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e sanitari previsti dalla normativa vigente e si impegna a:

- con l'assistenza della struttura che lo supporta a partecipare alla co-progettazione ed alla definizione dei percorsi di alternanza scuola lavoro;
 - garantire l'attuazione dei percorsi co-progettati, secondo la calendarizzazione concordata ed in coerenza con i contenuti specifici di ciascun Progetto/patto Formativo Personalizzato;
 - accogliere a titolo gratuito gli studenti, che nei percorsi di PCTO mantengono lo status di studenti;
 - individuare un tutor competente per accompagnare lo studente, nonché il sostituto nel caso in cui questi sia assente. Il tutor esterno dovrà essere competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o dovrà avvalersi di professionalità adeguata in materia (es. RSPP)
 - garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro ;
 - integrare, ove necessario, l'informazione e la formazione resa dalle scuole agli studenti in materia di salute e sicurezza ai sensi del d.lgs 81/2008 nonché il DVR per gli studenti in PCTO;
 - informare tempestivamente la scuola in caso di infortunio o di anomalie rispetto al Progetto;
 - **non impiegare gli studenti** per sostituire dipendenti assenti e **per mansioni non congruenti con il percorso di studio**, come specificato nel "dettaglio delle attività svolte" allegato al Progetto/Patto formativo;
- non impiegare gli studenti in orario notturno e per un numero di ore superiore a quello previsto per le figure professionali di riferimento (comunque non più di 8 ore giornaliere e 40 settimanali);
- accogliere al massimo 1 studente se la ditta ha da 1 a 5 dipendenti, al massimo 2 studenti se la ditta ha da 6 a 20 dipendenti, il 10% se la ditta ha più di 20 dipendenti;
- autorizzare gli spostamenti dello studente dalla sede lavorativa in cui si effettua il percorso PCTO esclusivamente se previsto dal Progetto/Patto Formativo;
- consentire al tutor della scuola di contattare gli studenti e il tutor esterno, per la verifica, il coordinamento e la documentazione dell'attività co-progettata;
- effettuare il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni della normativa vigente.

Art. 4 – Compiti e responsabilità del tutor interno ed esterno

Il tutor "esterno", nominato dall'impresa, che può coincidere anche con il titolare della stessa e il tutor "interno", collaborano, anche con l'assistenza ed il supporto della struttura di cui l'impresa si avvale, nella co-progettazione, nell'attuazione e nella valutazione delle attività di PCTO ai fini della tutela del diritto dello studente ad apprendere in ambiente sicuro, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal Progetto/Patto Formativo Personalizzato.

In particolare:

1. **il tutor della scuola ("interno") è responsabile:**

della gestione delle relazioni tra scuola, soggetto ospitante e struttura da cui quest'ultima è assistita;

delle relazioni con lo studente ai fini sia della sua preparazione consapevole e responsabile durante il periodo di apprendimento esterno, sia del supporto e del monitoraggio, anche attraverso la verifica del diario di bordo e degli eventuali strumenti di autovalutazione;

dell'acquisizione dei dati rilevati dal tutor esterno, anche tramite la struttura da cui il soggetto ospitante è assistito, in merito alla frequenza e ai risultati degli apprendimenti degli studenti;

dell'attivazione delle azioni necessarie in caso di violazione degli obblighi da parte dello/degli studente/i segnalata dal tutor esterno;

del monitoraggio nel contesto lavorativo della permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici organizzativi, sanitari e di sicurezza previsti per l'attuazione dei percorsi.

2. **Il tutor dell'impresa ("esterno") è responsabile:**

della gestione anche tramite il supporto della struttura da cui l'impresa è assistita delle relazioni tra soggetto ospitante e scuola;

della pianificazione e organizzazione delle attività co-progettate anche tramite il supporto della struttura da cui l'impresa



è assistita;

del positivo inserimento dello studente nel contesto lavorativo, attraverso anche l'informazione sui rischi specifici dell'ambiente lavorativo, sulle procedure e sui regolamenti interni del soggetto ospitante, attraverso il suo coinvolgimento attivo nell'attività formativa;

della restituzione, anche tramite il supporto della struttura da cui l'impresa è assistita, al tutor della scuola, dei dati di presenza dello studente nella struttura ospitante e degli elementi di valutazione acquisiti;

della segnalazione tempestiva al tutor della scuola di eventuali violazioni compiute dallo studente, circa gli obblighi riguardanti la sicurezza e/o previsti dal Progetto/Patto Formativo.

Art. 5 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità TRIENNALE , con decorrenza dalla data di sottoscrizione; potrà essere risolta da entrambe le Parti in caso di grave violazione degli impegni assunti.

Nel caso di variazione dei dati riportati nel presente Documento, ciascuna Parte comunicherà tempestivamente l'aggiornamento all'altra Parte.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Dirigente Scolastico

Timbro per la scuola

Il soggetto ospitante

Timbro per il soggetto ospitante

Data
